

Spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA. Le regole per fruire della nuova detrazione IRPEF del 19% sugli strumenti didattici



Arrivano le istruzioni per usufruire dello sconto fiscale previsto per i ragazzi con Dsa (disturbo specifico dell'apprendimento) che **acquistano strumenti didattici o sussidi tecnici e informatici utili a facilitare gli studi**. Con il [provvedimento del 6 aprile 2018](#), l'Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni per usufruire dell'agevolazione introdotta dall'[art. 1, commi da 665 a 667, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 \(di Bilancio 2018\)](#), che si applica dal 1° gennaio 2018 alle spese sostenute fino al completamento delle scuole superiori. Rientrano nell'agevolazione gli acquisti di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, alla comunicazione verbale oppure utili ad assicurare ritmi gradualmente di acquisizione delle lingue straniere.

Chi sono i beneficiari

La detrazione del 19% dall'Irpef spetta ai soggetti, sia minori che maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado. L'agevolazione spetta anche per le spese sostenute per i figli (e in generale i familiari per i quali è riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia).

Cosa fare per portare in detrazione le spese

Ai fini dell'agevolazione occorre che il beneficiario sia in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, che attesti per sé, o per il proprio familiare, la diagnosi di DSA. Le spese, che vanno documentate con fattura o scontrino fiscale "parlante", sono detraibili a condizione che il collegamento funzionale tra l'acquisto e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato risulti dalla certificazione o dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico.

Quali sono gli acquisti detraibili

Sono compresi nell'agevolazione gli strumenti compensativi, ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o aiutano l'alunno con Dsa nella sua attività di apprendimento, come per esempio: la calcolatrice, che aiuta nelle operazioni di calcolo, la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori. Sono inoltre detraibili gli acquisti di sussidi tecnici e informatici come i computer necessari per la video

scrittura, anche appositamente fabbricati, che facilitano la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso alla informazione e alla cultura. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 6 aprile 2018)

[Link al testo del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 6 aprile 2018, prot. n. 75067/2018, recante: «Modalità attuative per la fruizione della detrazione di cui all'art. 15, comma 1, lett. e-ter\), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»](#), pubblicato il 04.06.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244